



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dragotto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2295 del Ruolo Generale dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 13.3.2014 e vertente

tra

INTELLECOM S.p.A., in atti **gen.ta, res. in Massa**, elett.te dom.ta ivi via Cairoli n. 24 presso lo studio dell'Avvocato Vittorio Bovini che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Roberto Polloni del Foro di Viareggio, per mandato a margine dell'atto di citazione

attore

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. con sede in Siena, in persona del legale rappresentante per l'Area Territoriale Toscana Ovest e delle sue dipendenti Agenzie e Filiali, sig. **D. ...** rappresentata e difesa dall'Avv.to **G. ...** del Foro di Massa, elettivamente domiciliata ivi via Alberica n. 14 presso lo studio del difensore, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

convenuta

OGGETTO: nullità o risoluzione contratto acquisto bond argentini. Domanda di risarcimento del danno.

CONCLUSIONI: vedi fogli allegati al verbale di udienza 13 marzo 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1000

1000

Con atto di citazione regolarmente notificato all'istituto di credito convenuto, l'attrice esponeva di aver concluso con esso il 29 giugno 1994 un contratto di deposito titoli, e sottoscritto il relativo contratto quadro di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari. In detto deposito aveva investito nel corso degli anni £ 75.000.000, di cui era venuta in possesso a seguito della prematura scomparsa, nel 1984 del marito Gianfranco ~~Torri~~, e conseguente incameramento di arretrati della pensione di reversibilità.

In data 31 luglio 2000 recatasi nella filiale di Piazza Aranci della Banca Toscana a seguito della scadenza di alcuni titoli, il dipendente della banca, sig. ~~F. Rossi~~ le aveva consigliato di investire € 25.209,53 in obbligazioni argentine. L'acquisto era avvenuto perché l'impiegato bancario aveva assicurato che si trattava di titoli privi di rischio.

Successivamente erano avvenute le note vicende, in particolare, dopo vari declassamenti del *rating* dei relativi titoli di Stato, nel dicembre del 2001 era stato dichiarato il vero e proprio default dell'Argentina.

In ogni caso il contratto di acquisto era nullo per difetto di forma scritta, non avendo provveduto la Banca a far sottoscrivere né consegnare all'attrice la copia dell'ordine di negoziazione titoli; non aveva aggiornato il contratto quadro alla normativa successiva dettata dal TUIF e dal Regolamento Consob, in particolare non aveva raccolto le Informazioni sulla Propensione al rischio, così come previsto dall'art. 28 comma I lett. a) del regolamento Consob; inoltre per violazione dell'obbligo della banca di consegnare il prospetto informativo relativo al collocamento di quei titoli; per violazione dei doveri di informazione che gravano sugli intermediari immobiliari sia al momento dell'acquisto che successivamente per tutto il periodo in cui il titolo resta nel portafoglio del cliente; per violazione dell'obbligo di consegna del Documento sui Rischi in Generale degli Investimenti Finanziati; per inadeguatezza dell'operazione considerato il profilo di rischio del cliente.

Chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto per violazione di norme imperative di legge, con le restituzioni e il risarcimento del danno; in alternativa la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto con risarcimento del danno; infine dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento.



Si costituiva in giudizio la Banca convenuta contestando tutto quanto dedotto dall'attore sostenendo di avere operato nella piena osservanza delle norme di legge senza violazione della Testo unico sull'intermediazione finanziaria e del relativo regolamento Consob. Chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie.

In particolare osservava che l'insieme di presunti inadempimenti ad essa addebitati erano del tutto insussistenti. Non era affatto vero che la banca avesse operato con dolo o colpa essendo a conoscenza, o dovendo conoscere le reali difficoltà dello stato Argentino: nel momento in cui i titoli erano stati acquistati dall'attrice sul libero mercato essi godevano dell'assoluta fiducia del mercato (come da andamento prezzi, in ascesa fino ad inizio 2001 e poi stabile fino al luglio 2001) e degli analisti indipendenti tanto che il *rating* attribuito ai titoli di stato argentini era sempre lo stesso da circa sette anni (apparteneva alla categoria BB, la migliore fra i titoli speculativi). Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e solo per la denegata ipotesi di accoglimento evidenziava che l'attrice aveva incassato cedole per complessivi € 2.022,40 che chiedeva fossero detratte dalle spettanze della sig.ra

Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.

Innanzitutto si evidenzia che la Banca non ha prodotto l'ordine di negoziazione dei titoli oggetto del presente giudizio, debitamente firmato dalla cliente sig.ra

Ciò è già sufficiente per considerare l'acquisto dei bond assolutamente nullo per violazione dell'art. 23 comma I del TUIF laddove stabilisce che tutti i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono redigersi per iscritto e una copia consegnata al cliente. Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. Né può considerarsi contratto di negoziazione la produzione n. 3 della difesa della Banca: ed invero si tratta solo della stampata di una lista movimenti priva della firma della cliente e di tutti gli altri requisiti che l'ordine, ai sensi del Regolamento Consob n. 11522/98 art. 60, deve avere.

D'altro canto che la Banca Toscana operasse nella più assoluta inosservanza delle norme di legge in materia di investimenti finanziari è reso evidente anche da altre gravi mancanze alla stessa addebitabili.



In particolare, a fronte della mancata produzione da parte della convenuta della relativa documentazione è risultato pienamente provato che Banca Toscana non si è mai preoccupata di osservare gli artt. 21 TUIF e 28, 29 e 61 Reg. Consob.

Pur avendo regolarmente stipulato nel lontano 1994 con l'attrice un contratto per la negoziazione e il deposito dei titoli, non si era mai preoccupata di aggiornarlo ai sensi della nuova importante normativa entrata in vigore nel 1998; non aveva consegnato alla cliente il Documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari; né aveva raccolto la dichiarazione dell' attrice sul grado di propensione al rischio.

Parte attrice non ha dato una prova stringente che tale ultime omissioni siano in nesso causale con il successivo acquisto dei bond argentini; ma certamente tale condotta gravemente negligente della Banca ha fatto sì che acquisti effettuati in modo superficiale e senza vagliare attentamente il profilo del cliente siano stati fatti più facilmente dalla Banca.

In ogni caso poi l'operazione di investimento oggetto di causa si presentava oggettivamente inadeguata; anche a voler ritenere che nel luglio dell'anno 2000, data dell'acquisto, non vi fosse ancora chiarezza a livello informativo mondiale sulla situazione economica e finanziaria della Repubblica Argentina e in particolare che ancora non vi fosse alcuna seria avvisaglia del *default* (in effetti i primi abbassamenti del rating da parte delle Agenzie Internazionali si ebbero solo nell'autunno dell'anno, 2000 e si trattò di lievi ritocchi di un rating costante da molti anni) va rilevato che si trattava pur sempre di titoli classificati BB da Standard & Poor's e dagli altri analisti indipendenti e che i titoli classificati BB sono obbligazioni di carattere speculativo, nel lungo periodo non garantite, specie in caso di condizioni economiche sfavorevoli.

Ed allora è evidente che una Banca avveduta non avrebbe dovuto far investire ad una vedova priva di qualsiasi competenza nel settore, priva di istruzione superiore (l'attrice è operatrice socio assistenziale) che, come emerso anche in sede di escussione del teste, si fidava ciecamente del dipendente della Banca sig. _____, i due terzi del suo deposito (!) in titoli di tipo speculativo. Si osservi che, come risulta dagli estratti conto in atti la sig.ra _____ aveva investito precedentemente in titoli dello Stato Italiano e mai in azioni, obbligazioni di aziende private (tranne Banche) o altro, investimenti insomma che potessero evidenziare una sua propensione al rischio.



L'inadeguatezza dell'operazione è resa evidente dalla considerazione che dopo il default dell'Argentina la ricorrente ha perso i due terzi dei suoi risparmi.

Infine la Banca non ha dato alcuna prova di avere adempiuto al suo obbligo di informazione, al contrario ha rinunciato all'escussione del teste [redacted], pur essendosi provveduto ad escutere il teste di controparte, il quale aveva confermato che il [redacted] aveva assicurato trattarsi di un investimento "sicuro", pur di fronte alle precisazioni della sig.ra [redacted] la quale, come altre volte in cui aveva parlato con l'impiegato, gli aveva ricordato che voleva che quei soldi "finissero ai figli".

Senza contare che neanche dopo l'abbassamento del *rating* nel corso del 2001 e, nell'estate del medesimo anno, dopo il notevole abbassamento del prezzo dei titoli, coevo al diffondersi di notizie sempre più allarmanti sull'andamento Argentino, la Banca si preoccupò di informare i suoi investitori - o per lo meno i suoi clienti più vecchi e affezionati come la sig.ra [redacted] - e lasciò che gli stessi andassero incontro ignari al default poi verificatosi.

In conclusione va dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto in questione per difetto di forma scritta e la Banca condannata alla restituzione della somma illegittimamente prelevata dal conto della sig.ra [redacted], mentre questa dovrà restituire i titoli alla Banca.

A titolo di risarcimento del danno si liquidano altresì la rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione (31 luglio 2000) ad oggi, e gli interessi legali compensativi sulla somma di anno in anno rivalutata, da corrispondersi sino al saldo.

Dalla somma liquidata a titolo di rivalutazione e interessi legali potranno detrarsi, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum danno* le cedole percepite dall'attrice tra la data dell'acquisto e il default, ammontanti pacificamente ad € 2.022,40.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/14, causa di valore fra € 26.000 e 52.000, valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:

- 1) dichiara la nullità del contratto di negoziazione titoli argentina 9,25 04 EUR del 31 luglio 2000 per il controvalore di € 25.209,53 e per l'effetto condanna la Banca



Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a restituire a Della Banca la somma di € 25.209,53, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione, detratti € 2.022,40 ricevuti dalla Banca come cedole;

2) condanna la Banca convenuta a rifondere all'attrice le spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, il resto per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPNA come per legge.

Così deciso dal Tribunale di Massa, il 18 giugno 2014

Il Giudice

(Dr.ssa Antonella Dragotto)

